

COMUNE DI FONTAINEMORE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 22

Oggetto :

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
NONCHÉ DEL PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2017/2019

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIROD SPERANZA - Sindaco	Sì
VACHER AURELIO - Vice Sindaco	Sì
GIROD MARIA TERESA - Assessore	Sì
VALLOMY CARLO - Assessore	No
JANS MIRKO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Dell'ente BIELER CINZIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIROD SPERANZA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 NONCHÉ DEL PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2017/2019

La Giunta comunale

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 04.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'aggiornamento del DUP per il periodo 2017/2019 nonché il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto secondo gli schemi del d.lgs. 118/2011;
 - con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali che stabilisce che le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformino la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;
 - il decreto legge n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, recante ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" ha parzialmente modificato le norme applicabili agli Enti locali.
 - l'articolo 169 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede espressamente:
 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dalla approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.
 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
 - 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.
 - l'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, prevede:
- Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

- a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Sentito il Segretario riferire che:

- il Piano Esecutivo di Gestione, rappresenta il naturale completamento del sistema dei documenti di programmazione degli enti locali in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica (DUP e bilancio pluriennale), un valido strumento di “budgeting” in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione. Ciò consente di definire preventivamente le linee d'azione da seguire per realizzare gli obiettivi, di fissare il tempo occorrente per raggiungerli, di determinare le risorse necessarie, di valutare se gli obiettivi vengono realizzati e se l'azione programmata deve essere rivista. Il Piano esecutivo di Gestione è uno strumento indispensabile per la direzione di tutte le attività dell'ente locale che derivano dall'esercizio delle funzioni di indirizzo proprie degli organi di governo. La norma, inoltre, non indica alcun modello particolare di PEG, pertanto ogni ente, in base alla propria potestà regolamentare, può definire la sua configurazione e gli aspetti procedurali. Quindi, essendo il PEG un documento a “schema libero” dal punto di vista della classificazione, consente di adottare una organizzazione che corrisponde quanto più possibile al sistema di responsabilità dell'Ente. Il PEG non costituisce tuttavia una novità per gli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta. Con Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 vennero introdotte, a livello locale, le norme di contabilità, per i Comuni e gli altri Enti locali e con successivo regolamento regionale 03 febbraio 1999, n. 1 venne approvato l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta. L'articolo 31 del Regolamento regionale suddetto “Relazione previsionale e programmatica e piano esecutivo di gestione”, disciplinava il Piano Esecutivo di Gestione, definito attraverso i centri di costo e illustrato con i fattori produttivi, al fine di meglio esplicitare gli obiettivi gestionali, nonché la determinazione delle risorse assegnate per il loro conseguimento. La Legge regionale 19.12.2005, n. 34 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazioni di leggi regionali.”, articolo 18, ha reso il Piano Esecutivo di Gestione documento obbligatorio per tutti gli enti locali, a decorrere dal 01.01.2006. Il relativo modello venne definito dalla Sezione Contabilità del Comitato finanza e contabilità degli enti locali (costituito con protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali - CPEL - con deliberazione dalla Giunta regionale) e venne utilizzato dal 2006, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 1549 del 26 maggio 2006, la quale stabiliva che gli enti locali della Regione, ai fini del controllo di gestione, seguissero le istruzioni contenute nel Manuale per l'uso del PEG, gli aggiornamenti e le ulteriori indicazioni fornite dalla Sezione Contabilità. Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 405 del 20.03.2015, venne approvato lo schema del piano esecutivo di gestione degli enti locali della Valle d'Aosta, anche ai fini della performance, ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 22/2010. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 04.04.2017 la giunta comunale adotta il piano esecutivo di

gestione o un documento ad esso equivalente entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

- il piano delle performance è un documento di programmazione e comunicazione previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, meglio noto come “Riforma Brunetta”. La Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'esercizio della sua competenza legislativa primaria in materia, ha recepito i principi della “Riforma Brunetta” mediante la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 che, al capo IV rubrica “Trasparenza e valutazione della performance”. La riforma succitata si inserisce in un momento storico in cui le performance della pubblica amministrazione sono percepite come insoddisfacenti. Tale percezione deriva, paradossalmente, non da informazioni tratte da sistemi di misurazione e valutazione dei risultati, ma da una condizione di opacità, di conoscenza parziale o scorretta della natura e del livello dei risultati, che le amministrazioni pubbliche producono. Performance richiama al tempo stesso il potenziale, l'azione e il risultato ottenuto. Non sono previste sanzioni a carico degli enti inadempienti rispetto al dettato legislativo succitato, ma l'assenza di specifiche sanzioni non toglie comunque nulla alla rilevante importanza di questo documento; occorre, pertanto, prestare particolare attenzione, sia ai contenuti innovativi che gli enti locali devono inserire in tale documento, in modo da adattarlo ai vincoli innovativi dettati dal legislatore, sia alle metodologie da utilizzare per la redazione, in modo da coinvolgere i cittadini, gli utenti e i soggetti interessati, sia alla necessità di garantire la massima trasparenza e accessibilità. Il Piano, disciplinato dall'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, è lo strumento che ha dato avvio al ciclo di gestione della performance; è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati obiettivi, indicatori e i target, definendo, quindi, gli elementi fondamentali su cui basare successivamente la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. La finalità principe del piano della performance, è quella di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l'Ente si è dato per il prossimo futuro, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso i cittadini. Ulteriore finalità del piano è di assicurare la comprensibilità della rappresentazione della performance. Nel piano è esplicitato il legame che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell'Amministrazione. Questo rende esplicita e comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che l'Amministrazione (nel suo complesso, nonché nelle unità organizzative e negli individui di cui si compone), intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività. Il Piano deve essere redatto in modo tale da garantire il perseguimento dei principi di qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rendicontazione della performance.

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione fino a 5.000 abitanti, non è tenuto all'approvazione del PEG, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti;

Richiamati:

- la legge Regionale n. 54 del 7 dicembre 1998: “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. n. 34 del 19 dicembre 2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della R.A.V.A. (Legge Finanziaria per gli anni 2006/08)” e in particolare l'art. 18 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il Piano Esecutivo di gestione è documento obbligatorio per tutti gli Enti locali;
- La Legge Regionale n. 29 del 10/12/2008 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della R.A.V.A. (Legge Finanziaria per gli anni 2009/11)” e in particolare l'art. 14 che prevede che, a decorrere dall'anno 2010, il P.E.G. sia approvato dall'organo esecutivo entro 30 gg dall'approvazione del bilancio pluriennale;

- il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 04.04.2017;
- lo statuto comunale vigente;
- il bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 04.04.2017;
- il DUP approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 27.10.2016 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 21.12.2016 ai sensi dell'articolo 170, comma 1 del d.lgs. 267/2000 così sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. n. 118/2011 e del d.lgs. 126/2014
- l'aggiornamento del DUP, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del 07.03.2017 e dal Consiglio comunale n. 13 del 04.04.2017;
- la legge regionale 21.12.2016, n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019) Modificazioni di leggi regionali" pubblicata nel BUR n. 57 del 27.12.2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2017;

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- ☐ "la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- ☐ gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- ☐ le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- ☐ le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali";

Dato atto che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle posizioni organizzative, il Segretario comunale con l'aiuto dell'addetta al servizio economico-finanziario, ha predisposto il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 nel quale sono riuniti organicamente anche il Piano della performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi.

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione.

Ritenuto quindi, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, di approvare il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, raggruppati con il PEG.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 punto b del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

D e l i b e r a

1. Approvare ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante.
2. Dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2017/2019 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa, approvati con deliberazione consiliare n. 13 del 04.04.2017.
3. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale nell'ambito della sezione riservata alla trasparenza.

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 20-apr-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 07 dicembre 1998 n. 54.

Fontainemore, li 20-apr-2017

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

=====

DIVENUTA ESECUTIVA

In data 20-apr-2017 ai sensi dell'art. 52 ter, della legge regionale 07 dicembre 1998 n. 54.

Fontainemore, li 20-apr-2017

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

=====